



REGIONE LAZIO

Assessorato Lavoro

Direzione Regionale Lavoro

Attuazione Azione Cardine “Contratto di ricollocazione” – Percorsi di formazione professionali finalizzati all’occupazione

Asse I Occupazione

Priorità di Investimento 8i - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale

Obiettivo Specifico 8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

Nota tecnica metodologica

Adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all’art. 67 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e art. 14 Regolamento (UE) n.1304/2013



RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento Delegato (UE) N 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 22 aprile 2014 che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della "Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (di seguito PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020" e con cui il Consiglio Regionale ha autorizzato "la Giunta all'adozione degli strumenti di programmazione e delle modalità di gestione degli interventi, in conformità alle Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020, e ha delegato "il Presidente della Regione Lazio alla conduzione delle conseguenti attività negoziali con la Commissione Europea, apportando le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per la loro piena ricevibilità";
- Direttiva del Presidente N. R00004 del 07/08/2013 avente ad oggetto l'istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive);
- Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea, a seguito del negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005;



REGIONE
LAZIO



- Deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 Presa d'atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- Deliberazione della Giunta regionale n.479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione Lazio approvato con Decisione C(2014)9799 del 12/12/2014.
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017;
- Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- Decisione C (2014) 4969 del 11 luglio 2014 di approvazione del PON Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Legge 16 aprile 1987, n. 183 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" in particolare l'articolo 5 che istituisce il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge 19 luglio 1993, n. 236 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" e s.m.i., in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.i.;
- Legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, concernente "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, approvato con legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, concernente "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese";



- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e in particolare l’articolo 17;
- Statuto della Regione Lazio
- Legge regionale 15 febbraio 1992, n. 23 e successive modificazioni, relativa all’Ordinamento della formazione professionale;
- Legge regionale 25 luglio 1996 n. 29 Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge regionale 7 luglio 1998 n. 38 Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro” E SMI;
- Legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- Delibera della giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. “Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio””;
- Deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452 Istituzione del “Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi” - Approvazione Linee di indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128 e s.m.i.;
- Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Linee guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2013;
- Deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, comma 34, Legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca della DGR n. 151 del 13 marzo 2009”;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- Intesa in Sede di Conferenza Permanente Stato Regioni del 22 gennaio 2014 sullo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’Ambito del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali di cui all’art.8 del Decreto Legislativo del 13 gennaio 2013, n. 13;
- Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in



previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4. E in particolare l'art. 11" e smi;

- Determinazione direttoriale 8 agosto 2014, n. G11651 "Modifica della determinazione direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903 "Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per l'accREDITamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4" e dei relativi allegati";
- Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2014, n. 632 "Disciplina del contratto di ricollocazione";
- Determinazione Dirigenziale 11 giugno 2015, n. G07196, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento di attività agli Organismi Intermedi (OO.II.) nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione C(2014) 9799 del 12/12/2014;
- Determinazione Dirigenziale 15 giugno 2015, n. G07317, con la quale è stato individuata la Direzione regionale Lavoro quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione C(2014) 9799 del 12/12/2014;
- Convenzione sottoscritta il 15 giugno 2015 tra la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020 (da adesso ADG), e la Direzione regionale Lavoro, Organismo Intermedio (da adesso OI);
- Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n.202" Modifica della Deliberazione della Giunta Regionale, 23 aprile 2014, n. 223 "Programma Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - Approvazione del *Piano di Attuazione regionale*";
- Determinazione Dirigenziale 11 giugno 2015, n. G07196, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento di attività agli Organismi Intermedi (OO.II.) nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione C(2014) 9799 del 12/12/2014;
- Determinazione Dirigenziale 23 giugno 2015, n. G07749 "Approvazione "Nota Tecnica Metodologica" per l'adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 67 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e art. 14 Regolamento (UE) n.1304/2013. Interventi finanziati nell'ambito del POR FSE 2014-2020 della Direzione regionale lavoro, Organismo Intermedio del POR Lazio FSE 2014-2020- Asse I Occupazione (Priorità di Investimento 8i – Obiettivo specifico 8.5), relativi all'attuazione dell'Azione denominata "Contratto di Ricollocazione";
- Determinazione Dirigenziale 24 giugno 2015, n. G07843 "Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo – Regione Lazio 2014/2020 – Asse I Occupazione. Approvazione dell'Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione". Impegno di spesa



complessivo di € 6.000.000,00 di cui € 1.000.000,00 a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145 per l'esercizio finanziario 2015 e € 5.000.000,00 a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145 per l'esercizio finanziario 2016;

- Determinazione Dirigenziale 7 ottobre 2015, n. G12012 "Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo – Regione Lazio 2014/2020 – Asse 1 Occupazione – Rettifica per mero errore materiale degli Avvisi "Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione", approvato con Determinazione n. G07843/2015 e "Adesione dei disoccupati al Contratto di ricollocazione", approvato con Determinazione n. G10271/2015";
- Determinazione Dirigenziale 23 novembre 2015, n. G14409 "Approvazione della Nota Operativa per i CPI e del Registro presenza dei destinatari ammessi in attuazione dell'Avviso pubblico "Adesione dei disoccupati al Contratto di ricollocazione" (Determinazione Dirigenziale n. G10271/2015). Riapertura dei termini per la presentazione della "Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione" (DD n. G07843/2015) e determinazione del numero massimo dei destinatari ammessi da perdere in carico contemporaneamente dal singolo soggetto attuatore";
- Determinazione Dirigenziale 23 novembre 2015, n. G14407 "Rettifica dell'Allegato 2 denominato "Schema contratto di ricollocazione" di cui all'Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione" (Determinazione dirigenziale n. G07843/2015);



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE
LAZIO



2014-2020
PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE LAZIO
FONDO SOCIALE EUROPEO

PREMESSA

La Direzione Lavoro della Regione Lazio opera, secondo quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta il 15 giugno 2015 con l'ADG, in qualità di Organismo Intermedio (OI), svolgendo compiti e funzioni delegate, ai sensi dell'art. 123 paragrafo 6 Regolamento (UE) n.1303/2013, da parte dell'Autorità di Gestione (AdG) del POR FSE.

In linea con quanto previsto dalla su richiamata Convenzione, l'OI adotta le modalità di semplificazione dei costi in base a quanto disposto dall'art. 67 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e dall'art. 14 del Regolamento (UE) n.1304/2013, in accordo con le procedure e le modalità definite dell'AdG.

Il presente documento, che integra quanto adottato dalla Direzione Lavoro (d'ora in poi OI) in con Determinazione Dirigenziale 23 giugno 2015 n. G07749, definisce la metodologia ed i parametri che sostengono le Unità di Costo Standard (UCS) ai sensi dell'art. 67, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativi all'attuazione delle misure di formazione professionale collegate all'Azione denominata "Contratto di Ricollocazione" così come delineata con i seguenti dispositivi attuativi:

- Avviso Pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione"
- Avviso Pubblico "Adesione dei disoccupati al Contratto di ricollocazione"

ai quali si rimanda per la descrizione dei contenuti e l'articolazione dell'Azione.

Come noto, l'adozione del costo standard, ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica, comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, in quanto i pagamenti effettuati dai beneficiari non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese: è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione e del raggiungimento dei risultati previsti.

La presente "Nota tecnica" riporta gli elementi metodologici di riferimento per l'individuazione dell'UCS, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 67 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013 ed illustrati dalla Commissione Europea nella "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi Fondi Strutturali e di Investimento Europei" (EGISIF _14-0017), nonché la modalità di determinazione del contributo pubblico ed i criteri ed i parametri per il riconoscimento del rimborso dell'intervento realizzato dal soggetto attuatore beneficiario; inoltre, si stabiliscono gli elementi essenziali ai fini dello svolgimento dei controlli ai sensi dell'art. 125 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013, i quali avverranno senza la produzione di documentazione amministrativa e contabile probatoria specifica da parte degli attuatori beneficiari, ma secondo elementi di verifica di coerenza dei risultati prodotti.

Infine, la presente "Nota" costituisce un riferimento essenziale ai fini del rispetto della pista di controllo di cui all'art. 72 lettera g) del Regolamento (UE) n.1303/2013, la quale secondo quanto stabilito dall'art. 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, viene considerata adeguata (per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'art. 67, par. 1, lettere b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013) se consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla CE ed i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'AdC, dall'AdG, dagli OI e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del POR.



REGIONE
LAZIO



1. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

L'OI, al fine di dare più efficacia ai percorsi proposti per incidere sulla problematica che riguarda la condizione occupazionale dei giovani e degli adulti oltre che di altre fasce della popolazione particolarmente colpite dagli effetti della crisi economica, ha dato avvio all'Azione "Contratto di Ricollocazione", rivolta ai disoccupati i quali devono essere ricollocati e per i quali devono essere costruiti percorsi di politica attiva che facilitino il match tra domanda e offerta.

Per far ciò, è stato definito uno specifico percorso al fine di usufruire di interventi differenti, a seconda delle necessità del disoccupato.

L'Azione, i cui principi e finalità sono indicati nella DGR 632/2014 e nei successivi dispositivi attuativi richiamati in premessa, Avvisi pubblici "Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione" e "Adesione dei disoccupati al Contratto di ricollocazione", ha natura sperimentale ed innovativa.

Attraverso l'Azione, la Regione mette in rapporto diretto il disoccupato con i Servizi per il Lavoro così come regolati nella DGR 198/2014 e s.m.i., al fine di poter offrire ad ogni individuo un'offerta di lavoro adeguata.

In fase di prima attuazione nel 2015, considerata la copresenza del programma YEI (Garanzia giovani), i destinatari dell'Azione sono disoccupati di lunga durata" di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i., over 30, residenti nel Lazio. I requisiti specifici sono definiti nell'Avviso Pubblico "Adesione dei disoccupati al Contratto di ricollocazione".

Si tratta pertanto di un'Azione finalizzata al riposizionamento della persona nel mercato del lavoro con l'obiettivo di ridurre al minimo i tempi di inserimento/reinserimento al lavoro dei soggetti che ne sono stati espulsi.

Per raggiungere tale obiettivo, l'Azione prevede un sistema sinergico pubblico e privato che lega da un lato l'esperienza ed il ruolo istituzionale dei Centri per l'Impiego (CPI) e dall'altro le conoscenze e le professionalità di operatori privati accreditati, esperti nella ricollocazione dei disoccupati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

Il percorso delineato dall'OI prevede che il disoccupato, che aderisce volontariamente e dopo una fase di selezione, a questa politica attiva, venga preso in carico dal CPI.

Successivamente, lo stesso disoccupato, attraverso il supporto del CPI, può scegliere un Soggetto privato Accreditato che lo accompagni nel percorso della ricollocazione.

Alla stipula del Contratto di Ricollocazione (sottoscritto dal CPI, dal beneficiario e dal destinatario), il Soggetto Accreditato prende in carico il destinatario e lo avvia ad una azione di orientamento specialistico, al fine di comprendere qual è il percorso più idoneo per il reinserimento nel mondo del lavoro dello stesso.

Sono previsti due linee di intervento

- 1. accompagnamento al Lavoro subordinato**
- 2. accompagnamento al Lavoro autonomo**



Il Soggetto Accreditato, nel caso di scelta da parte del disoccupato del percorso di accompagnamento al lavoro subordinato, individua la possibilità offerte dal mercato del lavoro e accompagna il disoccupato alla ricollocazione più affine alle sue competenze.

All'interno di questo percorso possono essere previsti interventi integrativi quali il tirocinio o la formazione o la formazione e il tirocinio percorsi finalizzati all'occupazione.

Il Soggetto Accreditato, dopo aver stipulato il Contratto di Ricollocazione, aver svolto la prima parte di orientamento specialistico, tenendo conto del fabbisogno occupazionale e le competenze richieste dall'impresa, propone al destinatario uno dei seguenti percorsi:

- ✘ Percorso 1 – Tirocinio
- ✘ Percorso 2 – Formazione
- ✘ Percorso 3 – Formazione e Tirocinio

Le modalità per l'attivazione dei percorsi saranno descritti nella nota attuativa che sarà approvata con proprio atto dalla Direzione Lavoro.

Il controllo relativo all'attuazione dei percorsi saranno a cura del Soggetto accreditato che si è candidato ad erogare i servizi per il Contratto di ricollocazione (da ora CdR) e precisamente:

- ✘ Percorso 1 – Tirocinio: il Soggetto Accreditato attiverà il tirocinio come soggetto promotore e l'impresa che ospiterà il disoccupato provvederà al pagamento di quanto previsto dalla DGR n. 199/2013 e s.m.i.;
- ✘ Percorso 2 – Formazione: Il Soggetto Accreditato, qualora non sia accreditato anche per la formazione ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i., presenta un progetto formativo in ATI/ATS con un Ente Accreditato ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i.. Comunque in tutti i casi la formazione deve essere erogata da Enti che siano in possesso dell'Accreditamento agli specifici sub-settori economici della classificazione ISFOL-Orfeo coerenti con le vacancies occupazionali individuate;
- ✘ Percorso 3 – Formazione e Tirocinio: Percorso 1 più Percorso 2

Il Percorso 2 "Formazione" ha come obiettivo quello di colmare il gap formativo del disoccupato al fine di facilitarne l'inserimento lavorativo tramite la stipula del contratto di lavoro in una delle forme previste dalla Nota tecnica metodologica per l'adozione di UCS (Determinazione n G07749/2015):

- Contratto a tempo indeterminato
- Contratto a tempo determinato o di somministrazione \geq 12 mesi
- Contratto a tempo determinato o di somministrazione 6 -11 mesi

1.1. Caratteristiche dei percorsi formativi

Il Soggetto Accreditato, in base all'esito dell'azione di orientamento specialistico e attraverso l'attività di scouting delle vacancies occupazionali può proporre al destinatario, entro i sei mesi di durata massima del CdR, un percorso di Formazione.

Tale percorso dovrà essere finalizzato ad aggiornare o specializzare le competenze dei destinatari, secondo le seguenti modalità:

- Formazione per adeguamento delle competenze, da 50 a 100 ore.
- Formazione per specializzazione delle competenze, da 101 a 150 ore.



I percorsi così descritti devono fare riferimento alle unità di competenza dei profili formativi definiti nell'ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi (di seguito "Repertorio"), pubblicato sul sito istituzionale http://www.regione.lazio.it/rl_formazione.

Le competenze acquisite a seguito dei percorsi progettati in coerenza con il Repertorio potranno essere oggetto di validazione e certificazione nell'ambito del sistema di certificazione delle competenze di cui al d.lgs. n. 13/2013.

1.2. Soggetti Attuatori

Sono soggetti attuatori dei percorsi formativi, che devono essere progettati tenendo conto delle competenze del destinatario titolare del CdR e, nel contempo, delle vacancies occupazionali coerenti con il percorso di ricollocazione intrapreso, i Soggetti Accreditati ai sensi della DGR 198/2014 e s.m.i. firmatari del Contratto di Ricollocazione, e che siano anche Enti Accreditati alla Formazione ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i..

Si precisa che i Soggetti Attuatori possono erogare la formazione solo nel caso in cui siano in possesso dell'Accreditamento a specifici sub-settori economici della classificazione ISFOL – ORFEO, coerenti con i profili dalle vacancies occupazionali individuate nella progettazione del percorso formativo.

Qualora il Soggetto Accreditato firmatario del CdR non sia anche in possesso dell'Accreditamento ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i. ovvero non sia in possesso dell'Accreditamento agli specifici sub-settori economici della classificazione ISFOL-Orfeo coerenti con le vacancies occupazionali individuate, si dovrà procedere secondo le seguenti modalità:

- la formazione dovrà essere erogata in ATI/ATS con gli Enti Accreditati ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i..

La scelta dell'Ente Accreditato alla formazione sarà fatta da Soggetto Attuatore in relazione agli specifici sub-settori economici della classificazione ISFOL – ORFEO coerenti con i fabbisogni occupazionali individuati dallo stesso nella fase di progettazione del percorso formativo.

Al termine del percorso si considera risultato occupazionale la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato

Per quanto riguarda gli aspetti attuativi e gestionali dell'Azione, l'OI si rimanda alla Nota Attuativa che sarà approvata con proprio atto dalla Direzione regionale Lavoro

La presente "Nota Tecnica Metodologica" accompagna pertanto l'edizione 2015 dell'intervento regionale di cui all'Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione" delineando oltre che i contenuti attuativi anche la metodologia che ha portato all'individuazione delle UCS da adottare per i percorsi formativi precedentemente illustrati.

L'AdG e l'OI si riservano di rivedere la presente metodologia UCS in funzione dei risultati conseguiti nel corso dell'attuazione.



2. ELEMENTI METODOLOGICI DI RIFERIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL COSTO STANDARD

Nella Programmazione 2014-2020 le regole definite per l'ammissibilità della spesa dei Fondi Strutturali hanno rafforzato il ricorso per il finanziamento delle operazioni delle opzioni di semplificazione della spesa.

In particolare, l'art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 e l'art. 14 del Regolamento (UE) 1304/2013 stabiliscono la possibilità di utilizzare diverse opzioni di semplificazione della spesa per il finanziamento delle sovvenzioni, che possono avvenire attraverso:

- tabelle standard di costi unitari;
- somme forfettarie;
- finanziamento a tasso forfettario, calcolato applicando una determinata percentuale a una o più categorie definite.

Per quanto riguarda il FSE, l'art. 14, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1304/2013 dispone che *"le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera i 50.000 EUR prendono la forma di tabelle standard di costi unitari o di importi forfettari"*, rendendo pertanto obbligatorio per l'Autorità di Gestione prevedere modalità di semplificazione della spesa previste dai regolamenti per il finanziamento delle operazioni fino a 50.000 euro.

Per l'attuazione dell'Azione "Contratto di Ricollocazione" come descritta precedentemente, l'OI, in accordo con l'AdG del POR FSE, sulla base di quanto prescritto dai Regolamenti UE, nonché della natura dell'Azione da cofinanziare, ha scelto di utilizzare quale strumento di semplificazione dei costi, quanto stabilito dall'art. 67, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

La presente Nota assume, per il rispetto delle condizioni previste dall'art. 67 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013, quanto previsto dalla lett. i), secondo i termini definiti ed illustrati nella "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi Fondi Strutturali e di Investimento Europei" (EGISIF_14-0017) (utilizzo di informazioni oggettive).

In tale finalità e considerando l'innovatività e specificità dell'Azione, come precedentemente delineato, al fine di rendere immediatamente attivabile l'Azione regionale, la presente "Nota" illustra il metodo di calcolo previsto dall'OI che rispecchia i principi generali definiti dalla CE ovvero, si è definito un metodo:

- *Giusto: si ritiene basato su calcolo ragionevole, su fatti reali e non eccessivo;*
- *Equo: si applica indistintamente a tutti i beneficiari, prevedendo una parità di trattamento per i beneficiari che realizzano l'intervento regionale;*
- *Verificabile: si basa su elementi oggettivi per la determinazione delle UCS.*

Inoltre, il sistema di calcolo è definito in anticipo rispetto all'attuazione dell'operazione, conformemente a quanto stabilito dagli orientamenti della CE in materia di costi semplificati; la presente "Nota", come anticipato, stabilisce il metodo di calcolo comprese le fasi del calcolo stesso e costituisce la base di riferimento per l'attuazione delle misure di formazione professionale finalizzate all'occupazione connesse con il "Contratto di Ricollocazione".

È da precisare che, in considerazione delle specifiche caratteristiche, finalità, contenuti e soprattutto dell'innovatività dell'Azione:



- Non è possibile definire in forma organica un'analisi statistica di dati storici, non esistendo una base di riferimento di spesa certificata in passato per iniziative identiche o analoghe attivate a valere del FSE per la programmazione 2007-2013 realizzate sulla base dei "costi reali" per interventi formativi analoghi a quanto previsto per l'Azione "Contratto di Ricollocazione" in particolare percorsi individualizzati finalizzati all'occupazione;
- Non è possibile utilizzare dati storici o prassi di contabilità di singoli beneficiari sia per le stesse motivazioni sopra evidenziate sia anche in considerazione di quanto suggerito dalla stessa Guida delle CE, che raccomanda alle AdG/OI di usare tale sistema soltanto nei casi in cui un unico beneficiario attua una parte considerevole del Programma;
- Non esistono tabelle di costo standard di riferimento da altri Programmi o Politiche UE;
- Non esistono tabelle di costo standard di riferimento da sistemi di sovvenzione in uso per operazioni sostenute esclusivamente da fondi nazionali senza alcun tipo di sostegno UE.

In considerazioni di questi aspetti e soprattutto della specificità degli interventi di formazione professionale legati all'Azione "Contratto di Ricollocazione" che, come delineato precedentemente e come assunto nella Nota Attuativa dell'Avviso "Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione", assume caratteristiche sostanzialmente analoghe alla Misura 4.4 "Formazione mirata per l'inserimento lavorativo (Scheda 2.A) del Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani della Regione Lazio per il 2014-2015 di cui alla DGR 202/2015, si è scelto di utilizzare lo stesso parametro UCS definito nel documento "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione dei costi (cd costi standard) nell'ambito "Programma Operativo nazionale per l'attuazione della iniziativa europea per l'occupazione dei giovani ed assunto dalla Direzione Lavoro nell'Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio 2014-2015 (DGR 223/2014) – Avviso n. 3 - Misura: Formazione mirata all'inserimento lavorativo (scheda 2.A) approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di AdG del PON YEI.

Parametri di costo:

Per la determinazione del costo di ogni percorso formativo si applicano le seguenti unità di costo standard:

- ✓ UCS nazionale Fascia C - € 73,13 ora/corso; € 0,80 ora/allievo
- ✓ UCS nazionale Fascia B - € 117,00 ora/corso; € 0,80 ora/allievo

Il valore del percorso formativo è determinato secondo la formula seguente:

$$(UCS \text{ ora corso} * \text{tot h}) + (UCS \text{ ora allievo} * \text{tot h} * \text{tot allievi})$$

I parametri indicati sono applicati in base alla fascia di appartenenza del docente secondo quanto previsto dal Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE 2007-2013.

La scelta di utilizzare il parametro del PON YEI si ritiene sia corretta in quanto:

- La Direzione regionale Lavoro è organismo intermedio del PON YEI ai sensi della Convenzione sottoscritta il 2 maggio 2014 con il Ministero del Lavoro, AdG del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani – PON- YEI;



- Gli interventi di cui alla Misura 4.4 "Formazione mirata per l'inserimento lavorativo (Scheda 2.A) del Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani e gli interventi formativi previsti a valere dell'Azione "Contratto di Ricollocazione" sono assimilabili, come si evince dalla descrizione dei due interventi;
- Si prevedono quali soggetti attuatori/beneficiari degli interventi gli stessi soggetti (ovvero Soggetti accreditati per la formazione ex DGR n. 968/2007 e successive modifiche e integrazioni).

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, appare pertanto la soluzione più congrua l'utilizzo della stessa metodologia e degli stessi parametri utilizzati dalla Regione Lazio nell'ambito dell'attuazione del PON YEI, trattandosi di interventi analoghi sullo stesso territorio regionale ed attuati dalla stessa tipologia di soggetti, ed avendo ritenuti tali parametri validi in considerazione all'esperienza maturata.

Inoltre, si specifica che l'UCS definita per l'attuazione del PON YEI, è a sua volta il risultato di un percorso metodologico articolato e complesso, che ha visto coinvolte tutte le Regioni a partire dalla costruzione di una base dati finalizzata alla ricostruzione della filiera della policy in esame, per poter determinare tramite apposita analisi statistica il parametro da utilizzare per l'UCS (v. " Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione dei costi(cd costi standard) nell'ambito "Programma Operativo nazionale per l'attuazione della iniziativa europea per l'occupazione dei giovani"sopra citato).

Alla luce di quanto sopra delineato, sono pertanto definiti tutti gli elementi che costituiscono la base per determinare le condizioni specifiche per il riconoscimento economico per i servizi erogati dai soggetti attuatori oltre che i requisiti esatti per comprovare la spesa dichiarata ed il risultato specifico da raggiungere.

In definitiva, i parametri UCS vengono utilizzati per la determinazione del contributo pubblico a valere del POR FSE, in relazione all'attività progettata e realizzata dal soggetto attuatore (Soggetti accreditati ex DGR 198/2014 e s.m.i.) e quindi per la definizione del contributo effettivamente riconoscibile a consuntivo.

La sovvenzione da erogare ai soggetti attuatori è calcolata quindi, sulla base delle attività svolte e non sui costi effettivamente sostenuti.

Sono pertanto definiti tutti gli elementi che costituiscono la base per determinare le condizioni specifiche per il riconoscimento economico dei servizi erogati dai Soggetti Attuatori oltre che i requisiti esatti per comprovare la spesa dichiarata ed il risultato specifico da raggiungere.

3. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

Nel paragrafo precedente si è illustrato su quale base l'OI ha deciso di utilizzare le UCS al fine di stabilire i costi che saranno rimborsati ai soggetti attuatori per i percorsi di formazione professionale finalizzati all'occupazione connessi con le attività di accompagnamento al lavoro del Contratto di Ricollocazione, tenendo conto delle indicazioni dei Regolamenti UE.

Le modalità per la determinazione del contributo pubblico ovvero del valore del percorso formativo sono analoghe a quelle definite per Garanzia Giovani; il valore è pertanto determinato secondo la formula seguente



valore del percorso formativo: $(UCS \text{ ora corso} * \text{tot h}) + (UCS \text{ ora allievo} * \text{tot h} * \text{tot allievi})$

A tal proposito, secondo la metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (c.d. costi standard) nell'ambito "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON-YEI), è stato stabilito che per i percorsi formativi, di durata da 50 a 200 ore, i costi rimborsati siano fino a € 4.000,00 per singolo destinatario.

Dato che, la formazione mirata all'inserimento lavorativo, all'interno del Contratto di Ricollocazione, prevede percorsi formativi di durata max di 150 ore.

Tenuto conto che i percorsi formativi devono fare riferimento alle unità di competenza dei profili formativi definiti nell'ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi, si ritiene opportuno, che il costo rimborsato per singolo destinatario sia riparametrato a € 3.000,00, per la durata max prevista del percorso formativo (150 ore).

Di conseguenza, qualora il corso abbia una durata inferiore, il valore sopraindicato sarà riparametrato in base alle ore effettive del percorso formativo presentato applicando un costo orario di 20€/h, per singolo destinatario.

Per la formazione di adeguamento delle competenze si utilizzerà la base di calcolo UCS nazionale Fascia C mentre per la Formazione per la specializzazione di competenze si userà la base di calcolo UCS nazionale Fascia B.

Critério di riconoscimento del rimborso

I costi sostenuti per l'erogazione dei percorsi formativi, calcolati tramite applicazione di UCS sono rimborsati a processo¹, in coerenza con la tipologia delle stesse UCS applicabili.

Al termine del percorso formativo non è previsto una premialità finanziaria perché il soggetto attuatore è lo stesso che ha firmato il Contratto di ricollocazione e quindi il rimborso per il risultato sarà erogato in base a quanto disposto nell'Avviso "Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione".

Sarà ritenuto raggiunto l'obiettivo del risultato qualora il destinatario stipulerà un contratto di lavoro quale:

- Contratto a tempo indeterminato;
- Contratto a tempo determinato o di somministrazione \geq di 12 mesi;
- Contratto a tempo determinato o di somministrazione 6 – 11 mesi.

Il riconoscimento del risultato al soggetto attuatore delle UCS nel caso di stipula di contratti di lavoro per i destinatari dell'operazione, saranno erogati entro 90 giorni dalla stipula del contratto verificata attraverso la comunicazione obbligatoria;

In applicazione della normativa vigente qualora il risultato occupazionale venga raggiunto mediante proroga di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata iniziale pari a due mesi, il riconoscimento dei costi avverrà entro 120 dalla proroga che ha determinato il raggiungimento di almeno 6 mesi di durata del contratto, verificata attraverso la comunicazione obbligatoria e con lo stesso datore di lavoro.

¹ Il rimborso per il percorso formativo è riconosciuto per l'intero valore qualora venga svolto regolarmente per tutta la sua durata prevista, con una frequenza minima da parte dei disoccupati del 70% delle ore previste.



Il rimborso a risultato è riconosciuto come previsto dalla Nota Tecnica Metodologica approvata con Determinazione Dirigenziale n. G07749/2015, per ogni disoccupato che sottoscrive un contratto di lavoro nelle modalità sopra indicate.

Tuttavia, trattandosi di una prima sperimentazione, sia per la tipologia di intervento formativo sia per le modalità di rimborso, tale modalità vale in fase di prima attuazione.

L'OI si riserva la facoltà di modificare modalità nel caso si dovessero delineare specifiche esigenze o problematiche sulla base dell'andamento della misura e degli esiti del monitoraggio.

Il riconoscimento al soggetto attuatore delle UCS e quindi degli importi sopra indicati saranno erogati al termine dell'operazione.

Se il destinatario dell'operazione abbandona il percorso formativo precedentemente al 70% delle ore previste il destinatario incorrerà nelle sanzioni previste nel Contratto di ricollocazione. In questo caso, al soggetto attuatore il costo del percorso formativo verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.

Se il soggetto accreditato non porta a termine l'operazione per suo inadempimento non sarà riconosciuto alcun rimborso.

4. ELEMENTI PER LA VERIFICA DELLE UCS

Dal momento che il contributo è calcolato in base al processo, gli stessi elementi caratteristici delle UCS precedentemente delineati, dovranno essere certificati dal soggetto attuatore, giustificati ed archiviati in vista dei controlli previsti dai regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del POR FSE.

Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione dei risultati dichiarati dal soggetto attuatore, per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato.

Le verifiche pertanto, anche in conformità a quanto previsto dell'art. 125 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013, si sposteranno dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici sugli output prodotti dalle operazioni, anche con riferimento ai controlli in loco.

Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all'applicazione delle UCS sopra determinate, è ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.

In conseguenza all'adozione del costo unitario standard, ai fini della quantificazione del contributo a consuntivo, i costi sostenuti dal soggetto attuatore per realizzare quanto previsto nel progetto approvato, non sono oggetto di controllo e non devono essere pertanto comprovati da documenti giustificativi delle spese; la quantificazione del contributo riconosciuto a consuntivo, è subordinata alla verifica della corretta e coerente attuazione delle attività, e dal raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente documento e che saranno descritti ulteriormente nella nota attuativa che sarà approvata con proprio atto dalla Direzione Lavoro.



Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti saranno oggetto di una sistematica azione di verifica e controllo da parte della Direzione Lavoro in qualità di OI in accordo con l'AdG, secondo la normativa UE, nazionale e regionale di riferimento per l'attuazione del POR FSE, secondo gli elementi di seguito delineati:

Documentazione da produrre in fase di consuntivazione dell'Azione	Tipologia di risultato atteso
UCS a processo. Attività realizzata	<ul style="list-style-type: none">- relazione dettagliata dell'attività svolta, sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ad es. formazione specialistica erogata attestazione competenze acquisite- copia del registro presenze debitamente vidimato dall'Amministrazione Regionale, compilato e firmato dai partecipanti e dai docenti, sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore;- riepilogo presenze allievi;- timesheet per le risorse amministrative impiegate nel progetto debitamente firmato;

Lo svolgimento delle attività formative deve essere documentato, entro 60 giorni dalla loro conclusione. La documentazione da produrre in fase di consuntivazione delle attività realizzate sarà dettagliata nella nota attuativa che sarà approvata con proprio atto dalla Direzione Lavoro